

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni -  
Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare -  
Illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del  
d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Configurabilità - Esimenti -  
Laboriosità dell'incolpato, condizioni lavorative gravose e  
strutturale disorganizzazione dell'ufficio - Insufficienza -  
Circostanze eccezionali - Necessità - Ritardo del funzionario di  
cancelleria nella gestione del fascicolo - Irrilevanza - Ragioni -  
Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato ;'obbligo  
di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche  
temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà  
personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l'inosservanza dei  
termini di durata massima della custodia cautelare, costituisce grave  
violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di  
cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006;  
tali illeciti non sono scriminati né dalla laboriosità o capacità del  
magistrato incolpato, né dalle sue gravose condizioni lavorative e  
neppure dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di  
appartenenza, occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi  
impedimenti all'assolvimento del dovere di garantire il diritto  
costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a  
custodia cautelare, senza che possa assumere rilievo il ritardo del  
funzionario di cancelleria nella presentazione del fascicolo al  
magistrato, posto che a quest'ultimo (e non al cancelliere) spetta  
l'obbligo di esercitare una diuturna vigilanza sulla persistenza delle  
condizioni, anche temporali, di legalità dello stato di detenzione.  
(Nella specie, le Sezioni Unite - nel confermare la condanna alla  
censura dell'incolpato, che, disinteressandosi del procedimento dopo  
il suo invio alla cancelleria delegata per la trasmissione degli atti  
in appello, aveva determinato l'illegittima privazione della libertà  
personale dell'imputato per 292 giorni - hanno escluso che potesse  
costituire esimente il fatto che il cancelliere deputato alla gestione  
del fascicolo, a sua volta disciplinarmente sanzionato, limitandosi a  
far giacere per mesi l'incartamento, nulla avesse fatto segnalato al  
magistrato).

Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17333 del 17/06/2021 (Rv.  
661546 - 02)

**corte**

**cassazione**

**17333**

**2021**